Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4



COMUNE DI
LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione Consiliare n. …. del …/07/2026

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

Indice

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Funzionario responsabile del tributo
Art. 3 - Soggetto Attivo
Art. 4 - Dichiarazione relativa all'attivazione del servizio, variazione o cessazione della detenzione o occupazione dei locali soggetti al tributo.
Art. 5 - Versamenti
Art. 6 - Attività di verifica
Art. 7 - Accertamento
Art. 8 - Richieste di rimborso e di rettifica degli importi addebitati
Art. 9 - Presupposto
Art. 10 - Soggetti passivi
Art. 11 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 12 - Produzione di rifiuti speciali
Art. 13 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
Art. 14 - Rifiuti avviati al riciclo
Art. 15 - Determinazione della base imponibile
Art. 16 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 17 - Istituzioni scolastiche statali
Art. 18 - Piano finanziario MTR3
Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 20 - Utenze domestiche
Art. 21 - Obbligazione tributaria
Art. 22 - Mancato svolgimento del servizio
Art. 23 - Riduzioni del tributo
Art. 24 - Agevolazioni per particolari categorie di soggetti
Art. 25 - Tributo giornaliero
Art. 26 - Tributo provinciale
Art. 27 - Riscossione
Art. 28 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 29 - Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi
Art. 30 - Clausola di adeguamento
Art. 31 – Norme transitorie e finali

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

ART. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 3
Soggetto Attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4
Dichiarazione relativa all'attivazione del servizio, variazione o cessazione della detenzione o occupazione dei locali soggetti al tributo.

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine di 90 giorni solari rispetto alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, rispetto alla data di variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree, oppure rispetto alla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al pagamento del tributo. Le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
2. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello predisposto dal comune e disponibile sul sito istituzionale dello stesso nella sezione TARI trasparenza rifiuti ovvero presso l'ufficio tributi comunale.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
5. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
6. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
7. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo famigliare.

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

8. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti alla dichiarazione Tari, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b) recapito di posta elettronica del contribuente;
c) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
e) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo famigliare;
f) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
g) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT (ATECO) dell'attività prevalente, recapito di posta elettronica ordinaria e recapito di posta elettronica certificata;
b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

9. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione TARI di cessazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
10. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica ordinaria, allegando fotocopia del documento d'identità, oppure a mezzo PEC con sottoscrizione digitale del documento debitamente formato ai sensi del D.lgs. 82/2005 oppure allegando copia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.
11. In ogni caso, ai soli fini delle attività di accertamento del tributo, si considerano tempestive le dichiarazioni presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo rispetto alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, rispetto alla data di variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree, oppure rispetto alla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al pagamento del tributo.
12. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 11, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
13. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

14. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione TARI entro i termini di cui al precedente comma 11, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio; a condizione che l'omissione non abbia precluso l'attività accertativa del comune.
15. In deroga a quanto disposto dal comma 13, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 5
Versamenti

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Il comune può prevedere il pagamento anche attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa), oppure mediante altri sistemi di pagamento, inclusi quelli effettuati presso gli sportelli comunali tramite carta di credito o bancomat.
3. Il Comune può provvedere ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Le scadenze del pagamento sono definite annualmente dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale.
5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata; laddove ciò non avvenga il pagamento potrà essere effettuato entro 20 giorni dal ricevimento degli avvisi di pagamento. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata o con le altre modalità stabilite dalla delibera che fissa le scadenze di pagamento. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente è tenuto a richiedere l'invio degli stessi o a recarsi presso l'Ufficio tributi del Comune o del gestore per il ritiro.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Nel caso in cui l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.
8. Il comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione delle rate di cui al presente articolo nella misura di un numero di rate massimo pari al doppio di quelle stabilite per il pagamento ordinario alle seguenti condizioni:
    a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
    b. ad ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate con ISEE non superiore ad € 9.000,00.
    c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

9. L'importo della singola rata rideterminata ai sensi del precedente comma non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
10. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione utilizzando i moduli disponibili nella sezione TARI trasparenza rifiuti presente sul sito istituzionale del comune ovvero presso l'ufficio tributi comunale.

ART. 6
Attività di verifica

1. Il Comune, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari in materia di TARI può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno 7 giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune nelle attività di accertamento può ricorrere a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ART. 7
Accertamento

1. Per le finalità del presente articolo, oltre a quanto previsto in generale per le verifiche e gli accertamenti, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
    a delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
    b dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
    c dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
    d di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni delle normative vigenti.
11. La sussistenza di una posizione irregolare ai fini TARI determina, ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'impossibilità di procedere al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, nonché l'adozione dei provvedimenti di sospensione. Per posizione irregolare si intende la sussistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili relativi alla tassa sui rifiuti, risultanti da atti definitivi o comunque non sospesi nei termini di legge.
12. Nei confronti dei soggetti titolari di licenze, concessioni o autorizzazioni in corso di validità che presentino una posizione irregolare, il Comune provvede alla notifica di apposita intimazione alla regolarizzazione, assegnando un termine di 30 giorni dalla notificazione per il pagamento integrale delle somme dovute ovvero per l'attivazione di un piano di rateazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comune adotta i provvedimenti conseguenti.
13. Il pagamento integrale delle somme dovute ovvero l'attivazione di un piano di rateazione regolarmente adempiuto determina il venir meno della posizione irregolare e consente il rilascio delle licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, nonché la revoca delle eventuali misure di sospensione adottate. Le istanze di rateazione di cui ai commi precedenti, in deroga alle ulteriori disposizioni disciplinanti le dilazioni relative alle entrate tributarie, sono subordinate al pagamento contestuale della prima rata, di importo non inferiore al 10 per cento delle somme complessivamente dovute. In caso di rateazione, il mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini stabiliti comporta il ripristino della posizione irregolare e delle conseguenti misure previste dal presente articolo.
14. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 14, la posizione irregolare deve riguardare debiti TARI relativi ad almeno due annualità d'imposta e presentare un importo complessivamente dovuto non inferiore ad euro 5.000,00. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle medesime disposizioni qualora il debito TARI complessivamente dovuto sia superiore ad euro 10.000,00, anche se riferito ad una sola annualità.

ART. 8
Richieste di rimborso e di rettifica degli importi addebitati

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata utilizzando i modelli di rettifica degli importi addebitati disponibili nella apposita sezione Trasparenza rifiuti presente sul sito istituzionale del comune ovvero presso l'ufficio tributi comunale.
3. Nel caso in cui gli importi inviati al contribuente siano inesatti, lo stesso, procede alla richiesta di rettifica degli importi addebitati utilizzando i modelli disponibili sul sito ovvero presso l'ufficio tributi comunale.
4. Le richieste di rimborso o di rettifica degli importi addebitati possono essere presentate anche senza l'utilizzo dei predetti moduli, a condizione che esse riportino, comunque, le seguenti informazioni:
   a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

b) i dati identificativi del contribuente: nome, cognome, codice fiscale, la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
c) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
d) il codice utente;
e) l'indirizzo e il codice utenza;
f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

5. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta giorni lavorativi, deve intendersi come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.
6. Il tempo di rimborso degli importi non dovuti è pari a centoventi giorni lavorativi, deve intendersi come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica/rimborso inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato (o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 5 del presente regolamento) e la data di accredito della somma erroneamente addebitata
7. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
8. Le eventuali compensazioni a debito o a credito sono disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate e delle riscossioni.

Art. 9
Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
    a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
    b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
    c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
    d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per gli immobili destinati ad abitazione la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per gli immobili destinati a garage, cantine, magazzini e pertinenze in genere, l'esenzione per mancato utilizzo viene concessa unicamente per i fabbricati pertinenziali ad abitazioni esenti ai sensi del periodo precedente. Sono altresì esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

5. Alle abitazioni prive di tutte le utenze di servizi di rete, ma non prive di arredi e suppellettili, è applicata unicamente la tariffa fissa domestica con **3** occupanti; tale criterio di tassazione si estende anche alle relative pertinenze. La variazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.
6. Per le utenze non domestiche oggetto di cessazione dell'attività commerciale, industriale o artigianale, per il periodo durante il quale permangono all'interno dei locali le sole attrezzature dell'attività cessata, nel caso in cui i locali siano privi di allacci a tutte le utenze, il tributo è dovuto utilizzando la tariffa abitativa per **3** occupanti nella sola misura fissa. La variazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

Art. 10
Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 9, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare (quindi quando l'intervallo fra data di decorrenza dell'attivazione e data di decorrenza della cessazione è inferiore a 180 giorni), il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 11
Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
   a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;
- i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,8, nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti (purché privi di alcuna copertura, ancorché attraverso incannucciati o vegetali) , i cortili, i giardini e i parchi.

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

Utenze non domestiche

• locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 4 del presente regolamento;

• centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

• aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

• le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, gradinate e simili;

• gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto ed i locali annessi destinati ad attività di catechesi, di qualsiasi confessione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso;

• aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

• aree impraticabili o intercluse da recinzione;

• aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

• zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

• aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano, comunque, soggetti a tributo i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione

b) aree scoperte diverse da quelle destinate a campeggi o simili, quali, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse qualora non utilizzate direttamente o indirettamente per lo svolgimento dell'attività;

c) aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree operative scoperte, e aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni di legge.

Art. 12
Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, ai fini dell'applicazione della quota variabile, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione per le attività

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

diverse da quelle artigianali, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti all'intero tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 5. I locali del reparto di lavorazione sono comunque soggetti all'applicazione della tariffa fissa.

2. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, ad eccezione dei rifiuti che rientrano nella definizione di rifiuto urbano.
3. I locali dove si producono esclusivamente rifiuti agricoli sono esclusi dalla tassazione; i locali dove sono svolte le attività connesse all'agricoltura di cui all'articolo 2135 del cc sono esclusi dalla tassazione a condizione che il proprietario dimostri di aver provveduto all'autosmaltimento di tutte le frazioni di rifiuto urbano nel rispetto delle vigenti normative e avvalendosi di soggetti a ciò autorizzati. La prova dell'avvenuto smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto diverse dal rifiuto agricolo deve essere fornita al comune consegnando copia delle fatture e dei contratti per il servizio entro il 31 marzo dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento; in alternativa alla fornitura della predetta documentazione, è ammessa la presentazione di una apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 soggetta, comunque, a una possibile verifica da parte del comune. Nel caso in cui un soggetto voglia provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti affrancandosi così dal servizio comunale non potrà più conferire alcun rifiuto e dovrà farsi carico dello smaltimento integrale di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito dello svolgimento della propria attività, non essendo consentito di procedere all'autosmaltimento solo per alcuni locali e per alcune tipologie di attività connesse. Nel caso in cui il soggetto non si occupi autonomamente dello smaltimento dei rifiuti diversi da quelli derivanti esclusivamente dall'agricoltura sarà assoggettato al pagamento della TARI nella misura prevista dal successivo comma 4 con attribuzione della tariffa maggiormente rispondente al tipo di attività effettivamente svolta
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	**30%**
FALEGNAMERIE	**50%**
AUTOCARROZZERIE	**60%**
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	**30%**
GOMMISTI	**40%**
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	**30%**
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	**30%**
LAVANDERIE E TINTORIE	**30%**
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	**50%**
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	**40%**
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge	**20%**

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

833/1978)	
AGRITURISMO CHE NON DIMOSTRINO DI PROVVEDERE AUTONOMAMENTE ALL'AUTOSMALTIMENTO DI TUTTE LE FRAZIONI DI RIFIUTO	**20%**
ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'AGRICOLTURA DIVERSE DALL'AGRITURISMO CHE NON DIMOSTRINO DI PROVVEDERE AUTONOMAMENTE ALL'AUTOSMALTIMENTO DI TUTTE LE FRAZIONI DI RIFIUTO	**30%**

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati, fatta eccezione per le attività connesse all'agricoltura, devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione, le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti;
b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione della quota variabile spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini contigui alle aree di produzione esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione, nonché le aree ed i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.
6. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 4. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
7. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno al quale detta documentazione si riferisce. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole, come definite dall'art. 2135 c.c. in cui si producono esclusivamente rifiuti agricoli.
8. In ogni caso, per i locali di cui al comma 4 del presente articolo, l'importo della riduzione applicata in ciascun anno non può essere superiore al costo complessivamente sostenuto dall'azienda per l'autosmaltimento dei rifiuti speciali nell'anno precedente, ad eccezione delle nuove attività per le quali, esclusivamente per il primo anno, verrà applicata interamente la percentuale di riduzione forfettaria spettante per la categoria di pertinenza; la mancata consegna da parte dell'azienda al Comune, della documentazione attestante i costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti speciali

entro il mese di marzo dell'anno successivo, provocherà la rideterminazione dell'importo dovuto per il primo anno con disapplicazione della riduzione e ne precluderà il beneficio anche per l'anno successivo.

Art. 13

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli integralmente avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono in tutto o in parte a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria variabile in proporzione alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti al di fuori del servizio pubblico. La riduzione della tariffa variabile è determinata con riferimento al coefficiente Kd stabilito dal Comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al recupero determinato in relazione alla documentazione fornita dal produttore.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e avviare a recupero dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma 4, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
6. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
7. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 5 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
   Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e per conoscenza al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

9. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dal regolamento e dalle norme, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
11. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 14
Rifiuti avviati al riciclo o al recupero

1. Per i produttori di rifiuti urbani per i quali sia dimostrato l'avvio al riciclo o al recupero (direttamente o tramite soggetti autorizzati), è stabilita, in proporzione, una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La riduzione di cui al precedente comma è determinata con riferimento al coefficiente Kd stabilito dal Comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al riciclo o al recupero determinato in relazione alla documentazione fornita dal produttore.
3. La riduzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è applicata con riferimento ai dati di avvio al riciclo dei rifiuti relativi all'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi con riferimento allo stesso anno in caso di cessazione dell'attività o di cessazione dell'avvio al riciclo dei rifiuti da parte dell'azienda.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito parte dei propri rifiuti urbani al riciclo o al recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e per conoscenza al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
   a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati al riciclo o al recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo o di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo o di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di riciclo o di recupero dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

5. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dal regolamento e dalle norme, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
7. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di riciclo o di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento il Comune provvede al recupero della quota della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 15
Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure di allineamento di cui al precedente comma, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 16
Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. In particolare, le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 17
Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di legge in materia a norma dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 18
Piano Finanziario MTR 3

1. Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A della deliberazione 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF.
2. Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 della medesima deliberazione, è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai commi 7.7 e 7.8 ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:
   a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
   b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
   c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
3. Gli organismi competenti di cui al comma 7.1 della deliberazione 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

4. La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.
5. Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi degli Articoli 4, 5 e 6 del MTR-3:
   - del tasso di inflazione programmata;
   - del miglioramento della produttività;
   - degli obiettivi di potenziamento del servizio, in termini di consolidamento, ovvero di miglioramento, della qualità attraverso la modifica delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del perimetro gestionale, nonché del coefficiente $CRIa$, volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

Art. 19
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione e l'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.A.A o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
5. Alle attività di affittacamere, case per ferie, case e appartamenti per vacanze (CAV), turismo rurale senza ristorazione, domos, residence, boat and breakfast o ostelli è applicata la tariffa degli alberghi senza ristorazione.

Art. 20
Utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche e le relative pertinenze occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini e all'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 90 giorni.

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo Art. 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa che sarà aggiornata d'ufficio a decorrere dalla data di variazione anagrafica con conseguente ricalcolo degli importi dovuti.

3. Nel caso di servizio di volontariato di attività lavorativa o di studio svolta in un Comune diverso rispetto a quello di residenza e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche detenute o occupate da soggetti che non vi abbiano stabilito la residenza anagrafica, il numero dei componenti occupanti l'abitazione è stabilito in un numero pari a **3** unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Qualora in un'unica unità immobiliare risiedano più nuclei familiari il numero di occupanti è dato dalla somma dei componenti dei singoli nuclei residenti.
6. I locali pertinenziali seguono il trattamento di quelli principali e non vengono considerati quali locali autonomi, pertanto, agli stessi si applica unicamente la tariffa fissa corrispondente a quella applicata ai locali dell'unità immobiliare principale.
7. Per le abitazioni in cui è svolta l'attività di bed and breakfast è previsto un numero di occupanti pari al numero dei soggetti che compongono il nucleo familiare aumentato di **2 unità**; la tariffa così determinata si applica anche ai locali pertinenziali.
8. Per le abitazioni in cui è svolta l'attività di locazione breve, diversa da quella di cui al precedente comma 7, non professionale è previsto un numero di occupanti pari a **5** per l'intero anno; la tariffa così determinata si applica anche ai locali pertinenziali.

Art. 21
Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di occupazione/detenzione o possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno di cessazione dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In tal caso tale data sarà presa come riferimento per definire la decorrenza ordinaria in base alla disciplina del presente regolamento.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui sopra, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 22
Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

Art. 23
Riduzioni tributo

1. Alle utenze domestiche per le quali sia stato avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione sulla quota variabile e su quella fissa del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per le attività di compostaggio si rinvia a quanto disposto dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Con riferimento all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale residenti in uno stato diverso dall'Italia, la tariffa è dovuta in misura ridotta di 2/3, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta e in relazione alla distanza dal più vicino punto di conferimento. In particolare, il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1.000 metri e 1.500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica; al 30% per le utenze poste ad una distanza compresa a tra 1500 metri e 2.000 metri; al 25% per le utenze poste ad una distanza superiore a 2.000 metri.
4. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
7. Al fine dell'individuazione dell'abitazione agevolata si fa riferimento alla definizione catastale di unità immobiliare e di pertinenze della stessa.

Art. 24
Agevolazioni per particolari categorie di soggetti

1. Le agevolazioni per particolari categorie di soggetti potranno, qualora previste, essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa con relativa copertura assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma potranno essere previste anche con la delibera tariffaria di ciascun anno.

Art. 25
Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del **100%**. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Per le occupazioni giornaliere delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati non è prevista l'applicazione del tributo di cui al presente articolo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, eventualmente comprensivo di interessi e sanzioni è inferiore o uguale a 5,00 Euro.

Art. 26
Tributo Provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 27
Riscossione

1. La TARI è in autoliquidazione ed è versata mediante modello di pagamento unificato ovvero utilizzando gli altri sistemi di pagamento messi a disposizione dal Comune.
2. Il Comune, al fine di agevolare gli adempimenti del contribuente, può provvedere all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e per il tributo provinciale, indicando l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il mancato invio dell'avviso di pagamento non libera il contribuente dall'obbligazione di provvedere al versamento. Lo stesso è tenuto a provvedere entro le scadenze fissate dal Comune al versamento di quanto dovuto in base alle superfici effettivamente occupate e dichiarate applicando le tariffe annualmente deliberate dal Comune.
4. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato dal numero delle rate stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione verrà prorogata la delibera dell'anno precedente.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 28
Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate con un massimo del 70%.

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

Comune di Loiri Porto San Paolo Prot. n. 0016594 del 18-08-2026 partenza Cat. 1 Cl. 4

Art. 29
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Non si fa luogo al versamento se la TARI dovuta per ciascun anno di imposizione è inferiore o pari a € 12,00; se l'importo è superiore a € 12,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'importo dovuto.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 12,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare qualora il credito vantato dal Comune non superi € 500,00.
5. Non si procede al rimborso di somme che, annualmente, siano di importo inferiore a € 12,00 (compresi interessi).
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 30
Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 31
Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni recate dai commi 5 e 6 dell'articolo 9 entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027. Le fattispecie in essi indicate per l'anno 2026 continuano ed essere regolate dalla disciplina previgente.
2. Le disposizioni recate dall'articolo 19, comma 5, entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027. Le fattispecie in essi indicate per l'anno 2026 continuano ed essere regolate dalla disciplina previgente.
3. Le disposizioni recate dall'articolo 12 comma 3 e le riduzioni forfetarie di cui all'articolo 12, comma 4 relative agli agriturismi ed alle attività connesse all'agricoltura entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027. Le fattispecie in essi indicate per l'anno 2026 continuano ed essere regolate dalla disciplina previgente.
4. L'applicazione della tariffa fissa ai locali in cui si producono rifiuti speciali, così come indicato al comma 1 dell'articolo 12 ed al comma 5 dello stesso articolo in relazione ai magazzini decorre dal 1° gennaio 2027. Per l'anno 2026 si applica la disciplina previgente.
5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.